

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1317-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1960

(V. Stampato n. 539)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 3 dicembre 1960

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione riguarda la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, nei due Paesi contraenti.

Si tratta di uno strumento diretto ad estendere sempre di più i nuovi indirizzi del diritto internazionale tributario, ed a rendere più agevoli le attività che le imprese italiane e brasiliane svolgono rispettivamente in Brasile e in Italia nel settore della navigazione marittima ed aerea.

L'Accordo — che rispetta in tutto il principio della reciprocità tra i due Paesi — ribadisce, come *conditio sine qua non*, la necessità che, ai fini del godimento delle esenzioni previste, le navi e gli aeromobili delle imprese interessate battano bandiera o posseggano rispettivamente la nazionalità italiana o brasiliana.

Il notevole vantaggio che ne deriverà nell'intercambio tra i due Paesi, legati da vincoli tradizionali di amicizia, e la rispondenza dell'Accordo ai nuovi orientamenti in materia di obbligazioni tributarie internazionali, inducono il relatore a chiedervi di voler concedere l'approvazione.

MESSERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 3 dell'Accordo stesso.